



# **REGOLAMENTO GENERALE DEI RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E DELLE ENTRATE COMUNALI**

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe .....	4
Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate .....	4
TITOLO II - I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE .....	4
Art. 5 - Principio di collaborazione .....	4
Art. 6 - Tutela della buona fede.....	4
Art. 7 - Violazioni formali.....	5
Art. 8 - Tardivo versamento .....	5
Art. 9 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente .....	4
Art. 10 - Esercizio della autonomia regolamentare comunale.....	5
Art. 11 - Modelli di dichiarazione e di comunicazione .....	5
Art. 12 - Diritto all'informazione .....	5
Art. 13 - Diritto di interpello .....	5
Art. 14 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica.....	6
Art. 15 - Accesso agli immobili .....	6
TITOLO III - LA GESTIONE DELLE ENTRATE.....	6
Art. 16 - Gestione integrata .....	6
Art. 17 - Forme di gestione .....	6
Art. 18 - Partecipazione all'attività di accertamento .....	7
Art. 19 - Versamento spontaneo.....	7
Art. 20 - Riscossione coattiva.....	7
Art. 21 – Cessione dei crediti.....	7
Art. 22 – Rateazione del pagamento.....	7
Art. 23 - Rimborsi .....	8
Art. 24 - Autotutela .....	8
Art. 25 – Dichiarazione tributaria.....	8
Art. 26 – Tutela giudiziaria .....	9
Art. 27 - Estinzione per compensazione.....	9
Art. 28 - Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate tributarie .....	9

**Comune di APRILIA – Regolamento delle Entrate Comunali**

Art. 29 - Arrotondamenti..... 10

Art. 30 - Disposizioni finali..... 10

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, che riguardano le entrate proprie comunali, sono conformi alla vigente normativa e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza tributaria.
2. Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite dalle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali.

### Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura inerente le entrate proprie compete alla Giunta, salvo che la legge non disponga altrimenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

### Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei regolamenti comunali delle singole entrate e sono approvate dal Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

### Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti e i responsabili di procedimento, cui le stesse sono state affidate dal piano esecutivo di gestione.

## TITOLO II - I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

### Art. 5 - Principio di collaborazione

1. Nella gestione delle entrate proprie, i rapporti con i contribuenti sono informati a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
4. In caso di errore scusabile, commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, relativo a fattispecie oggetto di ravvedimento, la regolarizzazione è comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
5. Al contribuente, se non diversamente disposto, non può essere richiesta la presentazione di documentazione già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni.

### Art. 6 - Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori del Comune.
2. Non è punibile la violazione derivante da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificati.

#### **Art. 7 - Violazioni formali**

1. L'Amministrazione favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria ed extra-tributaria in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso e, possibilmente, procede all'emissione di avvisi o inviti bonari, al fine di consentire al contribuente di chiarire la propria posizione in ordine ai fatti ivi descritti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

#### **Art. 8 - Tardivo versamento**

1. L'Amministrazione favorisce l'adempimento, anche se tardivo, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso e, possibilmente, procede all'emissione di avvisi o inviti bonari, al fine di consentire al contribuente di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

#### **Art. 9 – Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine sarà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal seguente regolamento.

#### **Art. 10 - Esercizio della autonomia regolamentare comunale**

1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio in base al quale le obbligazioni tributarie comunali devono essere assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno onerose e più snelle per il contribuente.

#### **Art. 11 - Modelli di dichiarazione e di comunicazione**

1. Il dirigente responsabile della singola entrata determina, con proprio provvedimento, i vari modelli relativi alla gestione della stessa; tali modelli sono inseriti anche nel sito internet istituzionale.

#### **Art. 12 - Diritto all'informazione**

1. Tutti i regolamenti inerenti le entrate proprie, sono inseriti sul sito internet istituzionale. Gli avvisi e gli atti inviati o notificati al contribuente devono essere formulati nel rispetto della massima trasparenza, chiarezza e devono essere debitamente motivati.

#### **Art. 13 - Diritto di interpello**

1. I contribuenti possono presentare istanze, riguardanti la corretta interpretazione della normativa dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza al responsabile del tributo che gestisce l'entrata oggetto dello

stesso, debitamente sottoscritta, contenente il quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente può eventualmente indicare un'interpretazione normativa. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. Il responsabile del tributo provvede a rispondere entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

#### **Art. 14 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, viene effettuata a mezzo messi notificatori o comunali, poste private, tramite canali di posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge e anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge.
2. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'avviso o dell'atto a mano, direttamente allo stesso da parte del personale addetto.
3. Le spese di notifica degli avvisi o degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione, irrogazione di sanzioni ed ingiunzioni sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge.

#### **Art. 15 - Accesso agli immobili**

1. Nell'ambito dell'attività di verifica delle entrate proprie, possono essere disposti controlli afferenti gli immobili, da effettuarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui l'accesso sia vietato da disposizioni di legge che tutelano l'immunità od il segreto militare, il responsabile dell'istituzione è tenuto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva in merito ai dati oggetto della rilevazione.

### **TITOLO III - LA GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 16 - Gestione integrata**

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia ed ottimizzazione delle risorse disponibili. A tali fini è promossa, ove possibile, la gestione integrata delle diverse entrate ed dello scambio reciproco di informazioni fra aree diverse, con modalità concordate fra i dirigenti interessati.

#### **Art. 17 - Forme di gestione**

1. Le diverse entrate sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, al fine del conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i contribuenti. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso devono essere previste nel contratto forme di controllo dell'attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un'entrata è deliberata dal Consiglio Comunale. La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse strumentali adeguate a perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia, economicità, snellimento e semplificazione amministrativa. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, salvo la possibilità di affidamento a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.

**Art. 18 - Partecipazione all'attività di accertamento**

1. La giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, delibera la partecipazione del Comune all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

**Art. 19 - Versamento spontaneo**

1. I contribuenti possono effettuare il pagamento di imposte, tasse, canoni, tariffe, ecc. con le modalità stabilite con specifico provvedimento dal responsabile dell'entrata alle quali viene data adeguata pubblicità, fra le seguenti:
  - a) bollettino di c/c postale;
  - b) mediante modello F/24;
  - c) versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale;
  - d) versamento effettuato attraverso procedure telematiche.
2. La determinazione del numero delle rate e delle scadenze è deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

**Art. 20 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate proprie, se gestita in forma diretta dal Comune, avviene secondo quanto stabilito dal vigente R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e titolo II D.P.R. 602/1973, nonché secondo eventuali nuovi strumenti istituiti per legge.

**Art. 21 – Cessione dei crediti**

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per la riscossione delle entrate proprie, al fine di conseguirne celermente l'incasso, previa delibera di indirizzo di giunta comunale, può essere effettuata la cessione del credito nel rispetto della vigente normativa in materia.

**Art. 22 – Rateazione del pagamento**

1. Al contribuente possono essere concesse, previa presentazione di istanza motivata, per le somme dovute, a titolo di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamento di settore già vigenti, le rateizzazioni nelle seguenti misure:

<b>IMPORTO</b>	<b>N. MASSIMO RATE</b>
fino ad € 100,00	Nessuna rateizzazione
da € 100,01 ad € 500,00	Massimo 4 rate
da € 500,01 a € 3.000,00	Massimo 12 rate
da € 3.000,01 a € 6.000,00	Massimo 24 rate
da € 6.000,01 a € 20.000,00	Massimo 36 rate
da € 20.000,01 a € 30.000,00	Massimo 48 rate
superiori a € 30.000,01	Massimo 72 rate

2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 gg dalla data di notifica degli atti contenenti la richiesta di pagamento.
3. La rateazione sarà concessa con provvedimento del responsabile della gestione dell'entrata alle seguenti condizioni:
  - 1) il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;
  - 2) importo minimo della rata pari ad Euro 50,00;
  - 3) applicazione degli interessi nella misura del tasso legale vigente;
  - 4) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni dello stesso contribuente per la stessa entrata;

4. Per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila), la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o ipoteca volontaria o fidejussione assicurativa rilasciata da compagnia primaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.
5. Per le finalità di cui al precedente comma 4, ai fini del computo della soglia di € 30.000,00 sarà presa in considerazione la singola annualità.
6. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, in caso di comprovato peggioramento della situazione, per un ulteriore periodo e nei limiti temporali disposti dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 7 e che sia prestata idonea garanzia, mediante polizza fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria, questa dovrà essere immediatamente escussa.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

#### **Art. 23 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il responsabile dell'entrata notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito del rimborso.

#### **Art. 24 - Autotutela**

1. I provvedimenti concernenti le entrate proprie dei quali sia riscontrata l'illegittimità od erroneità, totale o parziale, possono essere annullati in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dal dirigente competente nell'esercizio del potere di autotutela, a prescindere dall'istanza di parte.

#### **Art. 25 – Dichiarazione**

1. Il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa alle entrate entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla vigente normativa.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il responsabile dell'entrata, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il contribuente interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.
3. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti. La stessa può essere integrata, per rettificare errori ed omissioni ed inoltrata entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, purché non si sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.



### **Art. 26 – Tutela giudiziaria**

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate tributarie, l'ente si avvale del dirigente e, se lo ritiene opportuno, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio.
2. Per la difesa in giudizio relativa a controversie inerenti entrate extratributarie l'ente si avvale dell'avvocatura interna, se istituita, o altrimenti di professionisti esterni all'uopo incaricati.
3. Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.
4. In tutti i predetti casi di incarico a professionisti esterni, la predisposizione dell'atto di conferimento, la preparazione e la trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al dirigente dell'entrata; quest'ultimo è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

### **Art. 27 - Estinzione per compensazione**

1. In applicazione dell'Art. 3 del DPR n. 472/1997, dell'Art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006 e dell'Art. 1243 del Codice Civile, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ed altre entrate.
2. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto per compensazione, totale o parziale, con eventuali crediti certi liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.
3. Per crediti certi, liquidi ed esigibili, si intendono somme di qualsiasi natura (fatture, notule di pagamento o rimborsi) già liquidate dagli Uffici comunali a favore del creditore con apposito "atto di liquidazione" e regolarmente contabilizzate dall'Ufficio Ragioneria del Comune, ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, ma non ancora pagate.
4. La compensazione, avviene sia su istanza di parte che direttamente applicata o dall'Ufficio competente o dall'Ufficio Ragioneria; in ogni caso, è disposta con proprio provvedimento dal funzionario responsabile dell'entrata interessata ed inviata al responsabile finanziario o disposta direttamente da quest'ultimo; nel provvedimento è indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.
5. Resta inteso che in caso di istanza il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme oggetto della compensazione stessa.
6. In caso la compensazione sia disposta direttamente dal Comune, quest'ultima può attingere esclusivamente crediti di natura tributaria, extra-tributaria e patrimoniali divenuti esigibili (es. ingiunzione fiscale e/o cartella di pagamento).
7. La compensazione non trova applicazione in presenza di controversie pendenti, aventi ad oggetto debiti per i quali opera l'istituto della compensazione.

### **Art. 28 - Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate tributarie**

1. Nei casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, che si intendono comprensivi di sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo ordinario:  
IMU e TASI: € 12,00  
Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 3,00; annuale: € 12,00  
**CUP: € 5,00**
2. Nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli o per i casi di rimborso da parte dell'ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:  
IMU e TASI: € 30,00  
Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 10,00; annuale: € 30,00  
**CUP: 10,33**

**Art. 29 - Arrotondamenti**

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore al predetto importo.

**Art. 30 - Disposizioni finali**

1. Tutte le norme contenute in altri regolamenti comunali che contrastano con quelle indicate nel presente regolamento si intendono abrogate.
2. Altresì, le norme contenute nel presente regolamento sostituiscono interamente eventuali disposizioni contrastanti relativa ad altri regolamenti precedentemente approvati.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023.